

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHESI, MURA, ZAZZERA, PIFFARI, ROTA, FAVIA, RAZZI, MONAI, CIMADORO, MESSINA, DI GIUSEPPE, PALADINI, DI STANISLAO**

Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago

*Presentata il 27 gennaio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge ci proponiamo l'obiettivo:

a) di realizzare la tutela di quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;

b) di rivedere le disposizioni fiscali previste per il settore dello spettacolo e in particolare per la programmazione e l'esercizio della musica dal vivo.

Allo stato attuale, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato che si occupi seriamente del settore, con regole adeguate, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività interna e interna-

zionale, anche attraverso una programmazione nazionale della musica dal vivo e dello spettacolo, regolamentata nell'ambito di un nuovo quadro normativo-fiscale che determini specifiche quote percentuali di esecuzione dei diversi generi e stili musicali e dello spettacolo.

I lavoratori coinvolti sono, oltre a musicisti e cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, *disc jockey*, ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici.

In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie e senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi e da una pressoché totale anarchia.

In Italia, le poche leggi esistenti in merito sono antiquate, obsolete, confuse e contraddittorie: sotto questo profilo il nostro Paese rappresenta in Europa il « fanalino di coda ».

Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente, cioè quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere e di programmare il numero più elevato possibile di prestazioni.

Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo; poiché lo spettatore difficilmente vede uno spettacolo più di una volta e dunque vi è una continua esigenza di cambiamento.

È un lavoro particolare perché è subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e di creatività, e ciò riduce fortemente i diritti del lavoratore dello spettacolo.

In materia fiscale, ad esempio, i lavoratori del settore sono obbligati a emettere fattura per le prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti; devono pagare i contributi e gli oneri previdenziali come i dipendenti, senza avere spesso la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, per la promozione, per la pubblicità e per l'abbigliamento, spese di gestione, per la sala prove, per il vitto e l'alloggio, per le autostrade e per i mezzi di trasporto pubblico). Tutti costi non detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune tutele ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, che ora ne sono sprovvisti.

In primo luogo si provvede a individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina. I beneficiari sono tutti i lavoratori del settore dello spettacolo, dell'in-

trattenimento e dello svago, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari, e il cui impegno lavorativo è limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).

Fondamentale, ai fini di un'esauriente e aggiornata applicazione delle suddette disposizioni, è la previsione del comma 1, volta a offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e a individuare gli ambiti in cui si può esplicitare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti altamente culturali e dello spettacolo.

All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito « foglio d'ingaggio ».

L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile.

L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

L'articolo 5 indica i criteri per la programmazione della musica dal vivo.

L'articolo 6 modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune disposizioni vigenti riguardanti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal vivo, il comma 2 dell'articolo in oggetto provvede a darne una precisa definizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELL'INTRATTENIMENTO E DELLO SVAGO

## ART. 1.

*(Tutele assicurative).*

1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono identificati, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, recante l'adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, al loro intrattenimento e al loro svago, possono avere luogo con o senza la presenza di pubblico, ma sono comunque destinate a un pubblico o a un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti da essi individualmente.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui all'articolo 40, numero 5°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché ai lavoratori di cui al presente articolo.

3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 2.

### *(Foglio d'ingaggio).*

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di

prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

ART. 3.

*(Retribuzione imponibile).*

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività previste nei contratti di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

ART. 4.

*(Registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago).*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, di seguito denominato « registro », al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il diritto all'iscrizione al registro è riconosciuto ai lavoratori in possesso dei

titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al settore di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro, o di singole partizioni di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI FISCALI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO

#### ART. 5.

*(Criteri per la programmazione della musica dal vivo).*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, emana apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite lo stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto delle specificità estetico-musicali e artistiche

delle opere dei diversi stili e generi musicali e, in particolare, dei seguenti criteri:

a) spettacoli e concertistica: programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70 per cento e di opere di musica contemporanea per una quota pari al 30 per cento. Le opere di musica contemporanea sono realizzate con finanziamenti pubblici;

b) enti teatrali e fondazioni: programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di progetti multimediali e di opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30 per cento e di opere teatrali e di balletti della tradizione locale, nazionale, europea e intercontinentale per una quota pari al 70 per cento;

c) mezzi di informazione: formazione e diffusione artistico-culturali attraverso la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, canale RAI Tre; quota percentuale riservata alla programmazione del settore del 30 per cento;

d) musica classica e contemporanea: produzione di composizioni specifiche, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale o biennale;

e) ricerca artistica e scientifica: incentivazione di produzioni originali e individuali scelte mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza semestrale o annuale;

f) istituzioni accademiche e universitarie: promozione di progetti di formazione iniziale e specialistica musicale, scelti mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale;

g) pubblicazioni: incentivazione di produzioni di tipo editoriale, discografico

e multimediale, realizzate con finanziamenti pubblici;

*h)* organizzazioni non lucrative di utilità sociale: progetti di eventi con tematiche innovative e di ricerca scientifico-artistica, scelti mediante una selezione pubblica;

*i)* convegni e seminari: proposte di convegni e di seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.

#### ART. 6.

##### *(Disposizioni fiscali).*

1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, si applicano alle attività di spettacolo, di intrattenimento e di svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo ha un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 60 minuti giornalieri, organizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

*a)* i musicisti sono iscritti al registro;

*b)* i musicisti non sono organizzati in forme associative a carattere amatoriale.

2. La musica è definita dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di uno o più strumenti originali quali, a titolo esemplificativo, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra e l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali, a titolo esemplificativo, pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo,

concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali e cinematografici previsti dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima aliquota è applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori dello spettacolo di cui all'articolo 2 allo scopo utilizzati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0022870\*